



**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**



**CORSO BASE DI PREVENZIONE INCENDI
FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ART. 7 DM 5/8/2011**

Direttive comunitarie con ricaduta sulla Prevenzione Incendi


*Ing. Fabio Sassu
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro*

Argomento

- Norme, Leggi, Codice, Standards, etc.
- La sicurezza nel sistema normativo italiano
- La sicurezza nel sistema normativo Europeo
- Direttive/Regolamenti di interesse



OBBLIGHI DI LEGGE, NORME E ALTRI CODICI



La Sicurezza nella Costituzione

Art.32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo...

Art.35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.....

Art.41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, la libertà e la dignità umana.....



La Sicurezza nel Codice Civile e Penale



Codice Civile

art. 2050

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee per evitare il danno.

art. 2087

Il datore di lavoro è tenuto a adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori

Codice Penale

art.437

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro

art.451

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

art.589

Omicidio colposo

art.590

Lesioni personali colpose

Il Sistema Giuridico Italiano

Legge: Atto che segue un iter parlamentare per l'approvazione.

D.L.: Atto governativo con valore di legge per 60 giorni ed emesso con la presunzione dell'urgenza.

D.leg.: Atto governativo con valore di legge a delega specifica.

L.R.: Atto con validità territoriale limitata.

D.M.: Atto ministeriale attuativo.

DPCM: Atto governativo attuativo.

DPR: Atto presidenziale attuativo.

Circolare: Interpretazione governativa o ministeriale non vincolante.



Altri documenti Italiani

- **Testi unici**
- **Lettera Circolare**
- **Regole/Guide Tecniche**
- **DPCM**
- **Linea Guida**
- **Norme Orizzontali/Verticali (class. Non ufficiale)**
- **Norma Armonizzata**

Il Sistema Giuridico Comunitario

Gli atti vengono deliberati dal Consiglio su proposta della Commissione, in collaborazione con il Parlamento Europeo

Regolamenti: Legge a carattere obbligatorio applicabile senza una legge di recepimento.

Direttive: Legge a carattere obbligatorio nei risultati. Lascia a ciascun stato la scelta delle forme e mezzi per la sua attuazione.

Decisioni: Riveste carattere obbligatorio solo per quello che concerne, non necessita di una legislazione di recepimento.

Risoluzioni: Serve a stabilire un programma ed orientamenti per il futuro.

Raccomandazioni: Strumento usato per chiedere agli stati membri di adottare determinati provvedimenti.

Direttive Europee - Il Nuovo Approccio

Fino al 1985 circa il Trattato di Roma era lo strumento di partenza delle speranze comunitarie sul mercato unico.

Nonostante la chiarezza del trattato, molte erano le barriere che ancora negli anni ottanta ostacolavano lo sviluppo del mercato unico (principalmente a causa della mancanza di una linea comune per le normative tecniche).

Per questo alla metà degli anni ottanta si è intrapresa una riflessione sulla necessità di individuare una nuova strategia.

Questa è stata presentata attraverso l'emanazione di 6 documenti ufficiali e chiamata *Nuovo Approccio*.

a - Atto Unico Europeo (1985)

Art.100: (circolazione delle merci) gli stati membri non possono intervenire con richieste più restrittive su di un prodotto che risponde ai *requisiti essenziali* ==> Direttive Prodotto

Art.118: (circolazione dei lavoratori) gli stati membri devono garantire i *requisiti minimi* mantenendo norme nazionali anche più restrittive ==> Direttive Sociali

Direttiva 83/189/CEE

In pratica, impedisce la formazione di nuove norme e di nuove regole tecniche nazionali, indicando come unica strada percorribile la formazione di un unico corpo normativo comune.

Per lo stesso spirito, se una commissione europea sta studiando una norma tecnica specifica devono essere sospesi eventuali lavori in sede nazionale sulla stessa materia.

Le Direttive Prodotto (art. 100)



Risoluzione del 21 Dicembre 1989

Le direttive prodotto emesse dalla Comunità sono diverse e interessano una vasta gamma di articoli: dalle macchine ai giocattoli, dagli apparecchi per la telecomunicazione agli apparecchi medicali.

Ognuna di questa fa riferimento ad una o più modalità di certificazione CE. In ogni caso all'acquirente devono essere fornite:

- marcatura CE
- dichiarazione di conformità
- manuale d'uso e manutenzione

Alcune Direttive Prodotto

Equipaggiamenti elettrici

Rumore

Giocattoli

Prodotti di costruzione

Compatibilità elettromagnetica

DPI

Hardware

Prodotti per la sicurezza

Elementi in pressione

Ascensori

ecc.....

e moltissime altre

Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione

Recepita con DPR 246/93

Requisiti essenziali della Direttiva

- 1) Resistenza meccanica e stabilità
- 2) **Sicurezza in caso di incendio**
- 3) Igiene, salute e ambiente
- 4) Sicurezza nell'impiego
- 5) Protezione contro il rumore
- 6) Risparmio energetico e ritenzione di calore

Obiettivi fondamentali del Requisito Essenziale

SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio:

- La capacità portante delle strutture sia garantita per un determinato periodo di tempo
- La produzione e la propagazione di fiamme e di fumi sia limitata nel tempo
- La propagazione dell'incendio alle costruzioni vicine sia limitata
- Gli occupanti possano abbandonare la costruzione o essere messi in salvo
- La sicurezza delle squadre di soccorso sia presa in considerazione

Settori interessati dalle Direttive Europee

- Prodotti da costruzione e sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco dei medesimi
- Rischi di incidenti rilevanti
- Sicurezza del lavoro


Prodotti da costruzione

Direttiva 89/106/CEE
Recepita in Italia con il
D.P.R. n° 246/93



Comportamento al fuoco dei materiali

- Reazione al fuoco dei prodotti da costruzione
- D.M. 10/3/2005
- D.M. 15/5/2005



Rischi di incidenti rilevanti

- Direttive c.d. “Seveso”
 - Seveso (I) Direttiva 82/501/CE • Recepita in Italia con D.P.R. 17/5/1988 n° 175
 - Seveso II Direttiva 96/82/CE • Recepita in Italia con D.Lvo 17/8/1999 n° 334
 - Seveso IIbis Direttiva 2003/105/CE • Recepita in Italia con D.Lvo 21/9/2005 n° 238
 - Seveso III Direttiva 2012/18/UE • Recepita in Italia con D.Lvo 26/6/2015, n. 105



Direttive ATEX

- Direttiva 94/9/CE contenente disposizioni in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

- Direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive



Direttive sociali

Sicurezza e salute del lavoro

- Direttiva 89/391 - “Direttiva quadro” sulla SSL del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
- Recepita in Italia con il D.Lvo 626/94



Esposizione agli agenti chimici e sicurezza chimica

- Directive 91/322/EEC - indicative limit values – of 29 May 1991 on establishing indicative limit values by implementing Council Directive 80/1107/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work.



Esposizione agli agenti chimici e sicurezza chimica

- Directive 2000/39/EC – indicative occupational exposure limit values – of 8 June 2000 establishing a first list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work.



ESPLOSIVO



INFIAMMABILE



ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE



COMBURENTE




CORROSIVO

REGOLAMENTO CE 1907/2006 E S.M.I. (REACH)

Finalità:

- elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana
- promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli per ridurre la sperimentazione su animali
- libera circolazione di sostanze e miscele
- incoraggiare e, in taluni casi, di garantire la sostituzione delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee
- generare e far circolare informazioni sulle sostanze e i loro usi
- Applicazione a tutte le sostanze e miscele **eccetto**:
 - sostanze radioattive
 - sostanze assoggettate a controllo doganale
 - sostanze intermedie non isolate
 - nel trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo
 - rifiuti



626

81/08 (mod.626)

Per tutte le Direttive inerenti SSL
• Consultare il sito della O.S.H.A.



<https://osha.europa.eu/it>

Fine presentazione!

..... grazie per il cortese ascolto.